

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 547}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARZOTTO CAOTORTA, IANNIELLO, LECCISI, MANCINI
VINCENZO, SANZA, SANTUZ, SGARLATA, NUCCI, PISANU**

Presentata l'8 ottobre 1976

Provvedimenti a favore delle università : proroga dei termini

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30 novembre 1973, n. 766, che reca provvedimenti a favore delle università, tratta all'articolo 4 della stabilizzazione dei professori e della nuova disciplina del conferimento degli incarichi.

È perciò evidente che, mentre per il primo argomento il testo susseguente tenderà a definire i punti che concernono l'istituto già esistente della stabilizzazione, senza riferimento ad alcuna innovazione, né retroattivazione, solo il secondo argomento specifica l'innovazione, ma anche in questo caso, senza applicazione retroattiva.

Ora il primo comma dell'articolo 4, ribadendo il termine dell'entrata in vigore della legge, come valido per avere il diritto a conservare l'incarico a domanda, conferma le norme precedenti e stabilisce in tre anni di anzianità di insegnamento il periodo valido per il mantenimento dell'incarico, purché i tre anni vengano a maturare entro l'anno accademico 1974-75. La rosa dei partecipanti quindi si restringe solo a coloro che abbiano prestato insegnamento quali incaricati fin dall'anno accademico 1972-73.

Al comma terzo peraltro viene specificato quanto segue:

« Per coloro cui sia stato conferito incarico di insegnamento anteriormente alla

entrata in vigore del presente provvedimento, restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75 ».

Lo spirito del testo evidentemente tende a tutelare coloro che non incaricati nell'anno 1972-1973, non possono conseguire un triennio alla scadenza 1974-1975.

Difatti è bene tenere presente che l'applicazione viene ristretta a coloro che: « abbiano avuto conferito un incarico anteriormente alla entrata in vigore del presente provvedimento ».

Ma è noto che gli incarichi, per l'anno accademico susseguente, vengono in genere conferiti nella primavera o, al massimo, alla fine dell'anno in corso.

E pertanto alla data dell'emanazione della legge 30 novembre 1973, non solo gli incarichi erano già stati conferiti, ma lo stesso anno accademico 1973-1974 era già iniziato.

È evidente perciò che il terzo comma prende in considerazione proprio la sanatoria della posizione degli incaricati per la prima volta in tale anno.

Difatti solo per questi l'impegno assunto non produce il beneficio della stabilizzazio-

ne, mentre li vede responsabili dello stesso impegno e privi di informazione della legge emanata *a posteriori*.

D'altra parte qualora il legislatore non avesse voluto sanare questa anomala posizione, non si vede verso chi potrebbe essere applicato il disposto che indica chiaramente il raggiungimento del triennio previsto nell'articolo 1.

L'indicazione limitativa quindi dell'anno accademico 1974-1975 è un evidente errore che va rettificato, ed è per questo che abbiamo presentato questa proposta di legge che proroga di un anno il termine previsto all'articolo 4 della legge 30 novembre 1973, n. 766 e che raccomandiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine dell'anno accademico 1974-1975, stabilito all'articolo 4 della legge 30 novembre 1973, n. 766, è prorogato all'anno accademico 1975-1976.